



## REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari

Settore 3 “Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie  
Convenzionate, Educazione all’uso consapevole del Farmaco”

Regione Calabria  
Protocollo Generale – SIAR  
**N. 291315 del 11/09/2020**

Ai Commissari Straordinari  
Ai Direttori Farmacie Territoriali e Ospedaliere  
delle Aziende Sanitarie Provinciali e  
delle Aziende Ospedaliere

Alle Commissioni straordinarie  
Ai Direttori Farmacie Territoriali e Ospedaliere  
delle Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro e Reggio  
Calabria

Agli MMG e ai PLS  
per il tramite dei Direttori di Distretto

all’Ufficio DPC Regionale

Agli Ordini Provinciali dei Medici

Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti

A Federfarma Calabria

### LORO SEDI

e, p.c. Al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e  
Servizi Sociali e Socio Sanitari

Al Dirigente del Settore 11  
“Gestione SISR, Monitoraggio e Implementazione dei Flussi  
sanitari”

### SEDE

**Oggetto:** Prescrizioni farmaceutiche su ricetta dematerializzata: precisazioni

Si informa che il Sistema Tessera Sanitaria (SOGEI), ha provveduto a modificare nel Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) il numero di confezioni di farmaco prescrivibili per singola ricetta dematerializzata.

La completa attuazione del percorso di dematerializzazione della prescrizione farmaceutica ha, infatti, determinato il termine temporale relativo alla possibilità di prescrivere fino a 6 pezzi per ricetta per il trattamento di patologie croniche.

Tale deroga, introdotta dall’art. 26 del D.L. 90 del 24/06/2014 aveva una validità limitata corrispondente al tempo necessario per la messa a regime sull’intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata, come si evince dal testo della norma predetta: *“all’art. 9, del Decreto-Legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull’intero territorio*

*nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia”.*

Pertanto, fatte salve eventuali nuove o diverse comunicazioni da parte dei Ministeri competenti, è opportuno ricordare che la normativa vigente dispone, all'art. 9, comma 1, della Legge n. 724/1994 e all'art. 9 della Legge 405/2001, che il medico può prescrivere:

- due pezzi per ricetta;
- fino a tre pezzi per ricetta di medicinali destinati al trattamento di patologie croniche o invalidanti e rare, a pazienti in possesso di relativa esenzione, entro un limite di sessanta giorni di terapia;
- fino a sei pezzi per ricetta limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, ai medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi;
- un numero di confezioni sufficiente a coprire una terapia massima di trenta giorni per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore, in presenza di codice TDL01.  
Per i medicinali della tab. D, quando non prescritti per la terapia del dolore, in assenza del codice TDL01 è possibile la prescrizione di 2 confezioni o 3 confezioni in presenza di codice di esenzione per patologia.

Nel canale DPC rimane invariato il limite di due pezzi per ricetta e di un pezzo per ricetta nel caso di farmaci A-PHT ex OSP2.

Inoltre si specifica che l'uso della ricetta dematerializzata è dovuto anche per la prescrizione di bombole di ossigeno gassoso, così come è prevista la possibilità per i medici dei Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (SASN) del Ministero della Salute (ambulatoriali e fiduciari) di accedere al sistema TS e di emettere prescrizioni su piattaforma SOGEL.

A tal fine, sono stati infatti disposti e completati gli adeguamenti da parte del Ministero delle Finanze per la dematerializzazione delle ricette SASN per il personale Navigante, marittimo e dell'aviazione civile tramite la generazione di un numero di ricetta elettronica (NRE), codice 001 che identifica tali ricette.

Le prescrizioni SASN su ricetta dematerializzata relative a farmaci A-PHT, compresi nell'elenco unico regionale, devono essere spedite nel canale DPC.

Per uniformare il percorso dovranno essere spedite nel canale DPC anche le ricette dematerializzate con prescrizione di farmaci A-PHT, intestate a cittadini comunitari privi di copertura sanitaria nel paese di origine (ENI), oltre che le ricette per i Soggetti Temporaneamente Presenti (STP) e per i pazienti residenti nei paesi dell'Unione Europea (UE), già gestite nel canale DPC.

Relativamente alle ricette dematerializzate provenienti da altre regioni, che contengono prescrizioni di eparine a basso peso molecolare (EBPM), considerato che l'apposizione sulla ricetta del codice PHT è peculiarità regionale, devono essere erogate nel canale convenzionale piuttosto che nel canale DPC.

Ai destinatari della presente comunicazione si chiede di garantirne la massima diffusione ai soggetti interessati, con particolare riferimento ai medici prescrittori (MMG/PLS e Specialisti).

Cordiali saluti.

*f.to* Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Simona Mirarchi

*f.to* Il Dirigente

Dott. Vincenzo Ferrari